

# Cambia l'«allerta»: la parola agli esperti nominati alle Cdc

## Stop all'Organismo di composizione delle crisi

Claudio Ceradini

■ Molte le novità apportate alle **procedure di allerta**, una delle principali novità del **disegno di legge delega** per le riforme della **crisi di impresa** e dell'**insolvenza** (a.c. 3671-bis) nel testo approvato alla Camera lo scorso 1° febbraio. Le modifiche hanno interessato protagonisti e percorso.

Il testo riformulato dell'articolo 4 - dopo aver precisato che sfuggono ai meccanismi di allerta le **società quotate** e le **grandi imprese**, così come qualificate dall'Unione europea con raccomandazione 2003/361/Ce, (più di 250 dipendenti e, alternativamente, fatturato ed attivo superiori a 50 e 43 milioni) - introduce la prima novità, rilevante quanto inaspettata nella misura in cui sconosciuta anche al testo licenziato dalla Commissione giustizia: viene destituito dal suo ruolo l'organo di composizione della crisi (di cui alla legge 3/2012) che avrebbe dovuto, dopo l'insacco della procedura d'allerta, incaricare un gestore della crisi che ne individuasse le misure risolutive e conciliasse la frattura con i creditori, selezionandolo tra gli iscritti a una sezione specializzata. La funzione centrale della procedura viene affidata a un diverso organismo, da costituirsi presso le **Camere di commercio**, cui è demandato l'onere di incaricare un collegio di esperti, nominati tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del medesimo disegno di legge.

Il collegio deve essere composto almeno da **tre esperti**, indicati uno dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente, uno dalla Camera di commercio stessa, e uno dalle associazioni di categoria.


Solo l'operatività potrà costituire valido banco di prova di questa impostazione, che appare molto più articolata di quanto il testo precedente prevedesse, e probabilmente meno idonea a tutelare il carattere di confidenzialità della procedura che l'articolo 4, comma 1, continua a prevedere. Rimane immutata anche la convinzione che, da qualunque

albo o sezione specializzata si peschi, sia fondamentale porre grande attenzione ai requisiti di chi vi accede, che non possono essere unicamente contabili e legali, ma anche e forse preliminarmente strategici ed economico-aziendali.

Per molti aspetti nuovo, nel testo licenziato dalla Camera, anche il meccanismo di **innesco della procedura**. Rimangono tre i soggetti titolati, debitore, organo di controllo e creditori qualificati, ma diversi sono i meccanismi e le circostanze. L'organo di controllo rimane destinatario dell'obbligo di informare gli amministratori - e in caso di loro inerzia il nuovo organismo - dell'appalesarsi dei sintomi di difficoltà, che nel nuovo testo, in sintonia con i criteri di ammissione alle misure premia-

### ISINTOMI DI DIFFICOLTÀ

Sotto osservazione il rapporto tra mezzi propri e di terzi, l'indice di rotazione dei crediti e del magazzino e quello di liquidità



### Procedura di allerta

● Le procedure di allerta sono uno strumento che ha l'obiettivo di far emergere, prima di ogni intervento dell'autorità giudiziaria, le difficoltà dell'impresa. La competenza a gestire tali procedure viene attribuita dal progetto di riforma a organismi non giudiziali, nell'ultima versione a uno da costituirsi presso la Camera di commercio cui è demandato l'onere di nominare un collegio di esperti. Riconoscere per tempo la sussistenza di una situazione di crisi o insolvenza è una condizione per poter attivare tentativi di soluzione

li (lettera h), vengono individuate nel rapporto tra mezzi propri e di terzi (cosiddetto di indebitamento), nell'indice di rotazione dei crediti e del magazzino, e nell'indice di liquidità.

A prescindere dal fatto che qualsiasi indicatore non può avere medesima efficacia segnaletica in settori diversi, momenti storici diversi, dimensioni d'impresa diverse, e che è pressoché impossibile individuarne di universalmente efficaci, ci si chiede se non fosse più opportuno lasciare che su questi aspetti fossero i principi tecnici ad orientare l'operato di sindaci e revisori, che per la valutazione di continuità già devono affidarsi all'Isa Italia 570 (punto 16 e appendice 2, capoversi da I a III).

Novità anche per i creditori qualificati, che il nuovo testo qualifica come pubblici, tra cui agenzie delle Entrate, agenti della riscossione ed enti previdenziali, e che conservano l'obbligo di segnalazione, divenuto però più articolato. Il rilievo di un perdurante inadempimento, che possa qualificarsi rilevante in rapporto alla dimensione del contribuente, obbliga il creditore qualificato a segnalare la circostanza dapprima al debitore stesso, e solo successivamente, se egli non avesse nei tre mesi successivi sanato o concordato il rientro del proprio debito, attivato la procedura di allerta o infine richiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale, agli organi di controllo ed al nuovo organismo.

Nuova anche la fase conclusiva della procedura. Nel precedente testo era prevista, in caso di insuccesso del gestore, la nomina ulteriore di professionista indipendente, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge fallimentare, per l'accertamento dello stato di crisi. La soluzione non era apparsa felice, e anzi inutilmente onerosa. Il nuovo testo impone al collegio, all'esito del suo infruttuoso intervento, di attestare l'eventuale stato di insolvenza, e di darne comunicazione al pubblico ministero.



### Così le modifiche delle procedure di allerta

|   | Testo precedente   | Testo nuovo   |
|---|--|---|
| 1 | Attivazione della procedura di allerta a cura:<br>1) del debitore;<br>2) dell'organo di controllo;<br>3) di creditori qualificati che rilevino inadempimenti rilevanti e perduranti  | Attivazione della procedura di allerta a cura:<br>1) del debitore;<br>2) dell'organo di controllo sulla base di prestabiliti indici patrimoniali e finanziari (lettera b);<br>3) di creditori qualificati pubblici che rilevino inadempimenti rilevanti e perduranti con riferimento alla dimensione del debitore |
| 2 | Intervento dell'organismo di composizione della crisi (articolo 15, legge 3/2012), convocazione del debitore e relativo organo di controllo, al fine di individuare le misure di recupero  | Intervento dell'organismo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura   |
| 3 | Designazione del gestore della crisi, indicato tra i componenti di sezione specializzata   | Nomina di collegio di almeno tre esperti, indicati tra gli iscritti all'albo presso il ministero della Giustizia (articolo 2, comma 1, lettera o)   |
| 4 | Convocazione del debitore e dell'organo di controllo   |   |
| 5 | Attivazione da parte del giudice, delle misure temporanee a protezione del patrimonio  | Attivazione da parte della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente delle misure temporanee a protezione del patrimonio   |
| 6 | Definizione, a cura del gestore, in periodo congruo e non superiore a sei mesi delle misure di risanamento e degli accordi con i creditori   |   |
| 7 | In caso di successo:<br>• definizione stragiudiziale degli accordi, o utilizzo degli strumenti di composizione quali l'accordo di ristrutturazione del debito (articoli 182-bis / 182-septies, Legge fallimentare) che disciplini i rapporti con i creditori o il piano attestato di risanamento (articolo 67, comma 3, lettera d) |   |
| 8 | In caso di insuccesso:<br>• convocazione del debitore a cura del presidente della competente sezione specializzata in materia di impresa;<br>• incarico a professionista indipendente (requisiti ex articolo 67 Legge fallimentare) per l'accertamento dello stato di crisi;<br>• pubblicazione su registro delle imprese          | In caso di insuccesso:<br>• attestazione dello stato di insolvenza a cura del collegio di esperti;<br>• comunicazione dell'attestazione al pubblico ministero, ai fini del relativo accertamento giudiziale   |